

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Gabinetto Presidente Giunta Regionale Settore Rapporti Con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.) - **Disciplinare per l'accesso al contributo per la stabilizzazione delle gestioni associate di funzioni di polizia locale.**

Articolo 1

Finalità e Definizioni

1. La Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio territorio un sistema integrato di sicurezza delle città, promuove e sostiene le Amministrazioni Locali, nella sperimentazione di nuovi modelli di coordinamento gestionale della polizia locale per il mantenimento e l'erogazione delle specifiche prestazioni, sostenendo e incentivando, tra l'altro, le realtà associative della polizia locale al fine di potenziare i servizi di polizia locale sul territorio e garantire la funzionalità del servizio e l'economicità dello stesso.
2. A tal fine, con deliberazione n. 2014 del 23/12/2008, la Giunta Regionale ha adottato apposito atto di indirizzo che individua le priorità, le modalità e i criteri per il sostegno alla qualificazione delle funzioni di polizia locale con particolare attenzione alle iniziative volte a sostenere la gestione associata di tali funzioni.
3. Il presente disciplinare fissa, pertanto, in conformità alle suddette linee guida, le regole procedurali per l'assegnazione del contributo regionale, per l'anno 2008, per la **stabilizzazione delle gestioni associate** di funzioni di polizia locale, art. 11 Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12.
4. Per gestioni associate di funzioni di polizia locale si intende l'esercizio in modo coordinato e congiunto da parte di due o più Enti Locali di una o più funzioni attribuite alla Polizia Locale dalle leggi nazionali e regionali. Per forma associativa si intende lo specifico raggruppamento partecipante alla selezione.
5. Tale contributo è destinato a sostenere esclusivamente le Forme Associate per le gestioni associate di funzioni di polizia municipale già attive alla data della pubblicazione del disciplinare.
6. Il contributo per la **stabilizzazione delle gestioni associate** è destinato a sostenere esclusivamente le Forme Associate nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata.
7. Le istanze che presentano attività non rispondenti ai requisiti indicati ai precedenti commi non sono valutate.

Articolo 2

Beneficiari

1. Possono accedere al contributo per la stabilizzazione delle gestioni associate le seguenti forme associative:
 - a) Unioni di Comuni;
 - b) Comunità Montane che svolgono i servizi di polizia locale su delega da parte dei Comuni che ne fanno parte;
 - c) raggruppamenti di Enti Locali associati attraverso la convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Le forme associative possono presentare esclusivamente una istanza di contributo.
3. In ogni caso, le funzioni per le quali le forme associative richiedono la contribuzione, debbono essere già gestite in forma associata al 31 dicembre 2008.
4. Non potranno beneficiare del contributo per la stabilizzazione le Unioni di Comuni e le Comunità montane già assegnatarie del contributo ordinario per l'associazionismo anno 2008 per il servizio di polizia locale.

Articolo 3

Istanza di contributo

1. Le forme associative, di cui al precedente art. 2, per poter accedere al contributo, debbono far pervenire alla Regione Campania – Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane, apposita istanza, riportante la dicitura "**Contributo per la stabilizzazione delle gestioni associate di funzioni di polizia locale anno 2008**", sottoscritta, pena l'inammissibilità della stessa, dal rappre-

- sentante legale della Comunità Montana o dell'Unione o del Comune capofila nel caso di associazione di cui all'art. 30 d.lgs. 267/2000.
2. L'istanza, in busta chiusa, dovrà **pervenire**, con qualsiasi mezzo, anche mediante consegna a mano, **pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno** decorrente dal giorno successivo **alla data di pubblicazione del presente disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania**, presso gli uffici del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane, siti in via Santa Lucia, 81, 5° piano, stanza n. 1, 80132 Napoli. Se il giorno di scadenza cade il sabato o la domenica o in un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al 1° giorno feriale successivo. Non fa fede il timbro postale di spedizione, ma esclusivamente la data di ricezione al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane. Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per l'accesso al contributo, le Amministrazioni dovranno inoltrare le istanze esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e evitando la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi della Regione Campania diversi da quanto sopra specificato. Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta di strutture diverse da quelle sopraindicate e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto Ufficio entro il termine, l'Istanza non sarà ammessa. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse le Istanze che perverranno dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle stesse sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
 3. L'istanza, **perfettamente conforme** all'allegato E, deve contenere:
 - a. la data, il protocollo e la sottoscrizione del rappresentante legale dell'Amministrazione richiedente;
 - b. il codice fiscale, le modalità di pagamento (IBAN completo) e l'indirizzo dell'Amministrazione richiedente;
 - c. la dichiarazione della popolazione complessiva della forma associativa riferita al 31 ottobre 2008;
 - d. il numero degli abitanti di ogni singolo Comune riferito al 31 ottobre 2008;
 - e. la superficie complessiva della forma associativa espressa in Km²;
 - f. il numero e la tipologia delle funzioni gestite in forma associata, classificate secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge Regionale 13 giugno 2003, n. 12, con l'indicazione della data di attivazione degli stessi;
 - g. l'indicazione del responsabile del procedimento scelto tra i funzionari incardinati nell'organico degli enti partecipanti;
 - h. l'elenco dei contributi che la gestione associata ha ricevuto in passato per la gestione delle funzioni per le quali si richiede la contribuzione regionale;
 - i. l'impegno a gestire per almeno altri tre anni l'esercizio associato delle funzioni per le quali si richiede il Contributo per la stabilizzazione;
 - j. l'ammontare complessivo, per ciascuna funzione, delle spese correnti sostenute dalla forma associativa nel 2007 (dati conto del bilancio 2007);
 - k. l'eventuale costituzione di Ufficio Unico;
 - l. il numero delle unità di personale stabilmente destinato alla forma associativa;
 - m. il contributo finanziario di ciascuna delle Amministrazioni partecipanti alla forma associativa (dati conto del bilancio 2007);
 - n. l'elenco e la descrizione dei mezzi e strumenti operativi stabilmente attribuiti alla forma associativa.
 - o. l'impegno a consentire l'attivazione di forme di monitoraggio collaborativo/valutazione partecipativa da parte della Regione Campania.
 4. All'Istanza di Contributo deve accompagnarsi, **pena l'esclusione** dall'accesso al contributo:
 - a. una **relazione dettagliata** nella quale sono descritte le modalità organizzative e di gestione delle funzioni di polizia locale svolte in forma associata per le quali si richiede la contribuzione;
 - b. copia dello Statuto o degli atti costitutivi della Forma associativa o copia conforme dell'atto deliberativo di delega delle funzioni di polizia locale da parte dei Comuni aderenti.

Articolo 4

Criteria e parametri di attribuzione dei punteggi

1. Le Istanze di Contributo saranno esaminate a cura del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane che procederà all'attribuzione di un punteggio calcolato in base ai seguenti parametri:
 - a. Numero di comuni presenti nella forma associativa e funzioni di polizia locale gestite in associazione;
 - b. Grado di integrazione delle gestioni associate.
2. Relativamente al parametro di cui alla **lett. a** del precedente comma 1, sono attribuiti **punti 2** (fino ad un massimo di **10**) per ogni funzione di polizia locale svolta in forma associata, dichiarata nell'Istanza di Contributo, classificata ai sensi dell'art. 11 Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12 e **punti 1** (fino ad un massimo di **10**) per ogni Comune partecipante alla gestione associata. Nel conteggio non viene considerata l'amministrazione che presenta l'istanza (la Comunità Montana o l'Unione dei Comuni) salvo che non si tratti del comune capofila di un'Associazione in Convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000.
3. Relativamente al parametro di cui alla **lett. b** del precedente comma 1, si procede all'attribuzione dei punteggi secondo i seguenti criteri:
 - a. **punti 2** per ogni unità di personale stabilmente destinata alla gestione associata fino a un massimo di **10**; per personale stabilmente destinato si intende sia il personale, dipendente della Comunità Montana, dell'Unione o dell'Associazione, impiegato per il 100% dell'orario di lavoro nella gestione associata, sia il personale dipendente dei Comuni partecipanti che sia stato trasferito a qualsiasi titolo alla Comunità o all'Unione per la gestione associata;
 - b. **fino a punti 20** per la tipologia di coordinamento delle funzioni svolte in forma associata. (Tanto più il loro coordinamento è organizzato secondo il modello del comando unico maggiore sarà il punteggio attribuito);
 - c. **fino a punti 10** in presenza di mezzi e strumenti operativi ad uso esclusivo o parziale della forma associativa (immobili, attrezzature, ecc.); in tal caso l'uso di risorse, anche se acquisite al patrimonio dei Comuni partecipanti, deve essere attribuito formalmente alla forma associativa;
 - d. **fino a punti 10** nel caso di una banca dati unica nella quale vengono raccolte e condivise le informazioni e i dati relativi a tutte o parte delle funzioni/attività svolte in maniera associata;
 - e. **fino a punti 20** qualora è stato adottato un sistema di modulistica comune e/o sistema centralizzato di comunicazione per tutte o parte delle funzioni svolte in maniera associata;
 - f. **punti 5** alle proposte progettuali di Unioni di Comuni e Comunità Montane;
 - g. **punti 5** nel caso di un piano di ripartizione e/o gestione comune delle entrate e delle spese per lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

Articolo 5

Determinazione ed erogazione del contributo regionale

1. Il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane, successivamente all'attribuzione del punteggio a ciascuna Forma associativa, calcolato sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, a valere sui fondi compresi nell'U.P.B. 6.23.222 del bilancio di previsione dell'esercizio 2008, iscritti sul capitolo 312 "Spese in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale" stanziati con la delibera n. 2014 del 23/12/2008 (nei limiti dell'importo di euro **529.816,45**), procede alla ripartizione del fondo, in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito, e contestualmente all'assegnazione del contributo dandone comunicazione ai beneficiari.
2. In ogni caso il contributo regionale volto alla **stabilizzazione delle gestioni associate** di funzioni di polizia locale non potrà eccedere la misura di € **70.000,00**.
3. Non potranno beneficiare del contributo per la stabilizzazione le Unioni di Comuni e le Comunità montane già assegnatarie del contributo ordinario per l'associazionismo anno 2008 per il servizio di polizia locale.
4. Il contributo sarà liquidato alle forme associative aventi diritto, dal Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane, in un'unica soluzione, entro 60 gg. dall'approvazione del piano di riparto dei contributi e previa trasmissione del regolamento adottato per lo svolgimento del servizio.

5. **In caso di mancata adozione, nel termine suindicato, del regolamento per lo svolgimento del servizio di polizia locale si procederà alla revoca del finanziamento.**
6. La forma associativa, pena la revoca e restituzione del contributo liquidato, entro un anno dall'attribuzione dello stesso, presenta idonea rendicontazione delle spese sostenute a valere sul finanziamento regionale.
7. Sullo stanziamento determinato ai sensi del comma 1 una quota pari al **3,00%** è riservata alla copertura delle spese connesse alle attività di monitoraggio di cui al successivo art. 6.
8. Laddove non risulti possibile attribuire interamente le somme stanziare sul cap. 312, U.P.B. 6.23.222 per tale iniziativa le stesse divengono somme a disposizione e potranno essere destinate al finanziamento di progetti di sicurezza urbana integrata annualità 2008 o eventualmente destinate a sostenere l'attivazione di nuove gestioni associate di polizia locale come previsto dalla deliberazione n. 2014 del 23/12/2008.

Articolo 6

Monitoraggio

1. Al fine di avere un quadro complessivo delle attività poste in essere e monitorare i contributi assegnati, la Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna e di svolgere sopralluoghi e/o interviste anche per valutare la conformità degli interventi realizzati in relazione all'iniziativa ammessa a contributo.
2. La Regione si riserva di convocare incontri con le Forme Associate per verificare lo stato di realizzazione delle gestioni associate ammesse a contributo.
3. Qualora a seguito dei controlli o dei sopralluoghi effettuati emergano difformità rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di contributo o in fase di monitoraggio il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane procederà alla revoca del contributo e l'Ente finanziato sarà tenuto alla restituzione delle somme già erogate.

Articolo 7

Revoca - decurtazione e restituzione del contributo regionale

1. Si procede alla riduzione del contributo assegnato qualora la rendicontazione di cui al comma 6 dell'art. 5 attesti un importo inferiore rispetto a quello liquidato.
2. In caso di riduzione del contributo la gestione associata procede alla restituzione della differenza.
3. Si procede alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a. formale rinuncia del contributo assegnato da parte della gestione associativa;
 - b. mancata trasmissione, nel termine di un anno dall'attribuzione del contributo, della rendicontazione di cui al comma 6 dell'art. 5 ;
 - c. irregolare rendicontazione di cui al comma 6 dell'art. 5 .
4. Nel caso di revoca del finanziamento, ai sensi delle lett. a) b) e c) del precedente comma 3, le forme associative sanzionate sono tenute alla integrale restituzione del contributo.
5. Le somme eventualmente economizzate o recuperate ai sensi di quanto stabilito nel presente disciplinare saranno ridistribuite alle altre forme associative destinatarie del contributo in ragione della quota di riparto attribuita, fermo restando, in ogni caso, i limiti massimi indicati al comma 2 dell'art 5.
6. In caso di mancata restituzione spontanea da parte delle forme associative – in tutti i casi previsti dal presente disciplinare – previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni formulata e trasmessa dal dirigente del Settore Rapporti con gli Enti Locali mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si procede al recupero coattivo.